

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1574-A-bis

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(CARROZZA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

Presentato il 12 settembre 2013

*(Relatore di minoranza: **BUONANNO**)*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge n. 104 del 201 è articolato in tre capi che recano, rispettivamente, disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole e per il relativo personale e altre disposizioni in particolare per l'università, l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e la ricerca.

Non possiamo non stigmatizzare il fatto che un settore così importante e delicato quale quello dell'istruzione dei giovani, fondamentale e basilare per il loro futuro professionale e di vita, sia bersaglio costante di ripetuti, frammentari e spesso contrastanti interventi legislativi.

Riteniamo che sia arrivato il momento di fissare delle regole certe e costanti nel tempo per dare sicurezza a tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo, ma soprattutto agli studenti, la loro vita e il loro futuro non possono costituire terreno di battaglia tra le forze politiche, con visioni diametralmente opposte.

Negli anni passati sono stati troppi i provvedimenti d'urgenza in materia di ordinamento scolastici, ben sei dal 2000 al 2008, quasi uno all'anno! (in particolare, i D.L.: 137/2008; 147/2007; 97/2004; 212/2002; 255/2001; 240/2000).

A nostro avviso, inoltre, il provvedimento prende in considerazione alcuni argomenti trattati già dalla 7^a Commissione del Senato, per i quali non si ravvisa assolutamente l'urgenza, quali la disciplina relativa ai docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute (A.S. 316 e A.S. 728), oggetto dell'articolo 15, commi 4-8, del decreto-legge 104/2013 e la disciplina che concerne gli istituti musicali pareggiati, ai quali si riferisce, l'articolo 19, co. 4, con l'attribuzione di risorse in vista di una nuova disciplina (A.S. 322, A.S. 934 e A.S. 972).

Per questo decreto-legge, la straordinaria necessità ed urgenza è stata ravvisata con riferimento all'emanazione di disposizioni dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese delle

famiglie per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, ma tutto questo è solo velleitario, vista l'esiguità delle risorse stanziare.

Inoltre, con riferimento all'articolo 9 — che differisce gli effetti delle novità introdotte in tema di durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione — all'adozione di successive norme di attuazione, cui si procederà entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge — prima di affrontare nel merito la questione, che ovviamente ci vede contrari a questa modifica della Bossi-Fini, ci teniamo a ricordare che l'articolo 15, co. 3, della L. 400/1988 prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di «immediata applicazione» e che, per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, la «immediata applicabilità» va valutata anche con riguardo alla tempistica degli adempimenti previsti.

Anche parte delle disposizioni di cui all'articolo 5 sia applicheranno a decorrere dall'a.s. 2014/2015 e che, in numerosi altri casi, l'effettiva operatività di quanto previsto è subordinata all'adozione di atti secondari per la cui emanazione non è previsto un termine.

Inoltre per quanto attiene al diritto allo studio universitario, ci preme ricordare al Governo che la potestà legislativa spetta esclusivamente alle regioni, pertanto l'articolo 3 del testo in esame, a nostro avviso è costituzionalmente illegittimo, visto che attiene dell'adozione del bando relativo all'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Non appare inoltre riconducibile alle finalità complessive perseguite dal decreto-legge la disposizione contenuta all'articolo 27, comma 1, che incrementa l'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, finalizzato ad «agevolare il perseguimento

degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale», e della quale risulta assente ogni menzione nell'intestazione del decreto-legge.

Per quanto attiene a una più stretta disamina di alcuni articoli del decreto, condividiamo l'articolo 1 che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno esigenze di servizi di ristorazione o trasporto e si trovano in condizioni di disagio economico, ma avremmo preferito che la commissione non eliminasse la lettera a) attinente al requisito del merito per usufruire del contributo, ma che lo lasciasse per lo meno per gli studenti della scuola superiore, non dell'obbligo.

L'articolo 2 incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni e, contestualmente, viene stabilito che queste spese sono escluse dal patto di stabilità interno.

Ciò implica che per il 2014 lo Stato investirà sul diritto allo studio 112,8 milioni (37,4 milioni in meno dello scorso anno), le Regioni 45,12 milioni e gli studenti, tramite la tassa regionale per il diritto allo studio, tra i 210 e i 220 milioni di euro.

Una situazione paradossale in cui gli studenti pagheranno per gli interventi a loro favore più di Stato e Regioni messe insieme, più del doppio del solo Ministero dell'Istruzione e, nonostante ciò, i fondi a disposizione saranno insufficienti per garantire le borse di studio a tutti gli idonei.

L'articolo 4 reca disposizioni per la tutela della salute nelle scuole: in particolare, estende il divieto di fumo anche alle aree all'aperto delle istituzioni scolastiche, vieta l'uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle medesime istituzioni, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti. La Commissione ha approvato alcune modifiche del testo una condivisibile, oggetto anche di una nostra proposta emendativa e cioè che i proventi delle sanzioni per la violazione del divieto

di fumo, dovessero essere attribuiti alla scuola stessa e non al Ministero della sanità come recitava il decreto; riguardo alla seconda modifica esprimiamo delle criticità perché va bene l'esempio, ma proibire ad un professore di fumarsi la sigaretta elettronica anche all'aperto forse appare eccessivamente vessatorio.

Inoltre il Governo intende elaborare programmi di educazione alimentare nelle scuole, al fine di favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli, anche se di fatto questo in molte scuole viene già fatto, anche per quanto attiene alla dieta c.d. mediterranea. In questo caso la Commissione ha previsto una modifica del testo che, se anche condivisibile nel merito, se attuata si tradurrebbe in un aggravio di spesa per le famiglie, ovvero la previsione dell'utilizzo dei cibi biologici nelle mense fin dal nido. A parte che i ragazzi a casa propria sicuramente non mangiano biologico, visto i costi, ma ci si domanda come potranno le scuole provvedere alla fornitura di prodotti bio senza prevedere un aumento notevole dei contributi per la mensa pagati dalle famiglie?

L'articolo 5 reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa, con l'inserimento, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, di un'ora (settimanale) di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali.

Riguardo a questo articolo la Commissione, a nostro avviso, ha approvato una modifica del testo della quale forse non si è ragionato abbastanza sulle conseguenze.

Cosa vuol dire che il Ministero dell'istruzione dovrà operare «il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione ai fini», tra l'altro, del «confronto con gli indirizzi culturali emergenti». Innanzitutto questa frase è di una genericità che spaventa, cosa significa indirizzi culturali emergenti, quelli che vanno di moda tra gli opinion leaders del momento. In questo periodo ad es. si cerca di normalizzare i comportamenti sessuali più vari e diversificati, con tutto ciò che ne deriva in termini di messa in discussione di istituti come il matrimonio o la famiglia tradizionali e naturali, si vuol dire che con questa norma la valutazione della bontà di un sistema educativo sarà compiuta anche

attraverso la maggiore o minore apertura che esso ha nei confronti di queste tematiche?

L'articolo 7 che prevede che nell'a.s. 2013/2014, in via sperimentale, l'attuazione di un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014, ci vede favorevoli; così come apprezziamo l'intento di coinvolgere appieno docenti e personale scolastico in quest'attività di controllo nelle scuole di ogni ordine e grado, così come previsto da una modifica apportata in Commissione.

L'unico timore è che il coinvolgimento anche degli enti locali nell'attività di prevenzione della dispersione scolastica, possa tradursi in un aggravio per le già tanto depauperate casse di questi ultimi.

L'articolo 9 che estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno, rinnovabile di anno in anno, come previsto dalla legge Bossi-Fini, ci vede particolarmente contrari perché riteniamo importante il monitoraggio annuale di questi documenti, al fine di prevenire eventuali abusi. Inoltre la Commissione ha approvato la modifica che consentirà di estendere per ulteriori 12 mesi il permesso di soggiorno, ma siamo certi che lo Stato non sarà in grado di effettuare i controlli necessari per cui l'illegalità sarà diffusa.

L'articolo 20 abroga l'articolo 4 del d.lgs. 21/2008, relativo al c.d. «bonus maturità» per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato. Questa norma ci vede d'accordo perché riteniamo che uno studente debba essere ammesso al corso di laurea da lui scelto, unicamente sulla base della preparazione «tecnica» dimostrata in sede di test di ammissione. Inoltre l'eliminazione del cosiddetto «bonus maturità», punta per quanto possibile a garantire la confrontabilità dei risultati a livello nazionale, vista la pesante disomogeneità di valutazione presente a livello territoriale tra Nord e Sud del Paese e tra singoli istituti. Per quanto attiene alla soluzione trovata in Commissione per risolvere i problemi del regime transitorio,

riteniamo che ancora una volta le forze politiche che sostengono il Governo non hanno il coraggio di compiere delle scelte chiare.

L'articolo 21 reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici, prevedendo un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un'unica graduatoria nazionale. Il nuovo approccio alla selezione dei candidati all'accesso ai corsi universitari a numero programmato, consiste in un test unico a livello nazionale, seppur svolto nelle singole sedi, il cui risultato viene elaborato in una graduatoria unica nazionale, per la quale l'unico elemento di valutazione è rappresentato dal risultato conseguito con le risposte ai quesiti a risposta multipla. I dubbi nascono dal fatto che al nostro sistema universitario è difficile riconoscere identità di requisiti e risultati sul territorio, con tutte le perplessità che ne conseguono per quanto riguarda il rispetto delle procedure.

Un «federalismo» universitario, sarebbe sicuramente più appropriato per le caratteristiche socio-economiche e culturali variegiate del nostro territorio, in presenza di aree al loro interno sufficientemente omogenee, peraltro non difficili da individuare. È il modello presente con ottimi risultati in Germania, dove le Università sono gestite all'interno delle prerogative di governo dei Länder.

In fine riguardo alla copertura del provvedimento non possiamo non rilevare l'assoluta mancanza di fantasia del Governo nel reperire le risorse necessarie all'attuazione delle proprie scelte politiche, infatti con l'articolo 25 si interviene ancora una volta in materia di accisa, nel giro di due mesi, (ricordiamo il decreto «Valore Cultura» divenuto legge pochi giorni fa), disponendo aumenti scadenzati — dal 10 ottobre 2013, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015 — delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, senza considerare che le entrate, in tal modo, non sono affatto assicurate, visto che con l'aumento dei prezzi degli alcolici è un dato di fatto che i consumi diminuiscono, per cui il gettito erariale rimane di fatto invariato.

Anche l'articolo 26, attraverso una novella all'articolo 10 del D.lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale), interviene in tema di determinazione — con decorrenza dal 1° gennaio 2014 — delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, aumentando l'oppressione fiscale per il cittadino.

In conclusione, non posso esimermi dal rilevare che avremmo voluto una maggior attenzione ad alcune nostre proposte emendative del testo, quali quella relativa all'introduzione di un percorso intensivo di alfabetizzazione nella lingua e nella cultura italiane per gli studenti stranieri, che prevedeva la dotazione aggiuntiva di insegnanti, opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua, per migliorare l'apprendi-

mento dei programmi da parte degli stranieri e non pregiudicare gli studenti italiani nel loro percorso formativo. Peraltro avevamo avuto modo di registrare un certa apertura del Ministro Kyenge a tal proposito.

Anche l'emendamento che avrebbe consentito una limitazione al proliferare dei c.d. « diplomifici », a nostro avviso, avrebbe dovuto essere oggetto di condivisione.

Auspichiamo che nel passaggio in Aula le nostre proposte possano trovare un maggior riscontro, contribuendo così a migliorare un testo che, partito con grandi propositi di rinnovamento, si è dovuto piegare alle esigenze di bilancio e alla scarso coraggio innovativo delle forze politiche di maggioranza.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0011750